



**AMET** S.p.A. Fondata nel 1908 già AEM

**Trasformatori Media Tensione**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi .....	5
Articolo 2 – Ammontare dell'appalto.....	5
Articolo 3 – Qualità e provenienza delle forniture .....	6
Articolo 4 – Luoghi di consegna delle forniture.....	7
Articolo 5 – Norme tecniche di esecuzione delle forniture.....	7
Articolo 6 – Elenco prezzi unitari .....	8
Articolo 7 – Termini di consegna e penalità in caso di ritardo .....	8
Articolo 8 – La verifica di conformità.....	8
Articolo 9 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	9
Articolo 10 – Pagamento delle fatture .....	9
Articolo 11 – Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi.....	9
Articolo 12 – Recesso.....	10
Articolo 13 – Nuove convenzioni Consip .....	10
Articolo 14 – Proroga contrattuale .....	10
Articolo 15 – Garanzia definitiva .....	11
Articolo 16 – Spese contrattuali .....	11
Articolo 17 – Danni di forza maggiore .....	11
Articolo 18 – Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi- Cessione dei crediti. Subappalto .....	11
Articolo 19 – Disposizione di cui al D.Lgs n. 81 del 2008 .....	11
Articolo 20 – Controversie.....	11
Articolo 21 – Disposizioni Antimafia .....	12
Articolo 22 – Normativa di rinvio.....	12
Articolo 23 – Privacy.....	12

## **Disposizioni generali**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture dette anche "contratti attuativi" che la Società AMET S.p.a vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la Società Amet S.p.a nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

### **Articolo 1 – Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, in regime di accordo quadro, di Trasformatori Trifase alle condizioni riportate nei successivi articoli e nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.

Il presente Accordo quadro ha durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione. La Società AMET S.p.a potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Società Amet S.p.a potrà affidare le singole forniture.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell' "Elenco prezzi posto a base di gara" di cui al successivo art. 6.

### **Articolo 2 – Ammontare dell'appalto**

La fornitura sarà effettuata nell'ambito di un accordo non impegnativo, della durata di 36 (trentasei) mesi a partire dall'invio del primo ordine e fino all'esaurimento dell'importo di spesa pari a Euro 124.800,00 (centonovantiquattromilaottocento/00) oltre IVA come per legge. La Società si riserva la facoltà di incrementare la suddetta fornitura del cosiddetto "quinto d'obbligo" ovvero fino al raggiungimento dell'importo di € 149.760,00

Per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento, i prezzi di riferimento saranno quelli riportati nell'elenco prezzi ("Modulo dell'offerta – Lista Prezzi"), dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il suddetto importo si intende stimato in via indicativa, trattandosi di un contratto aperto definito in termini di tempo ma non di importo che sarà legato alle necessità contingenti della stazione appaltante.

Pertanto l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere anche qualora a fine del rapporto contrattuale l'importo totale di fornitura effettuato sia inferiore.

n.	Descrizione beni	QUANTITA'	IMPORTO
1	TRASFORMATORE MT TRIFASE – SCONNETTIBILE	3	€ 21.000,00
2	TRASFORMATORE MT TRIFASE – PASSANTE 400 KVA	3	€ 21.000,00
3	TRASFORMATORE MT TRIFASE – SCONNETTIBILE 250 KVA AVVOLGIMENTO ALLUMINIO	6	€ 32.400,00
4	TRASFORMATORE MT TRIFASE – PASSANTE 250 KVA AVVOLGIMENTO ALLUMINIO	4	€ 22.400,00
5	TRASFORMATORE MT TRIFASE SCONNETTIBILE – 100 KVA AVVOLGIMENTO ALLUMINIO	4	€ 13.200,00
6	TRASFORMATORE MT TRIFASE PASSANTE – 100 KVA AVVOLGIMENTO ALLUMINIO	4	€ 14.800,00
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO</b>		<b>24</b>	<b>124.800,00</b>

Si ribadisce che l'ammontare complessivo delle forniture in appalto, rappresenta l'importo massimo delle stesse e non potrà, in nessun caso, essere superato.

Il Fornitore s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, l'avanzamento degli ordinativi di fornitura affinché l'importo della stessa sia contenuto entro il limite sopra fissato, in quanto non verranno riconosciute ed accettate da AMET forniture eseguite oltre l'importo autorizzato. Sarà onere del Fornitore comunicare tempestivamente ad AMET, con congruo anticipo, l'approssimarsi dell'importo complessivo della fornitura al valore massimo di spesa sopra indicato, in modo che AMET possa intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire autonomamente la continuità della stessa, una volta terminato il rapporto con il Fornitore.

L'AMET si riserva la facoltà di richiedere quantità diverse di apparecchi da quelle indicate, nonché di ridurre l'importo della fornitura in base alle necessità legate alla propria attività senza che la Ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere.

### Articolo 3 – Qualità e provenienza delle forniture

L'aggiudicatario curerà lo stoccaggio della fornitura presso i propri depositi e/o magazzini per l'intera durata del contratto manlevando AMET da qualsiasi responsabilità.

Inoltre, l'aggiudicatario effettuerà la consegna a proprio rischio, facendosi carico delle spese di qualsiasi natura, nel luogo indicato nell'Ordine di fornitura.

Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione saranno in seguito indicati e potranno subire variazioni durante il corso dell'appalto, senza alcun preavviso da parte dei responsabili AMET del contratto.

Al momento dell'ordine, la fornitura oggetto dell'appalto dovrà corrispondere, per caratteristiche alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovrà essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui è destinata.

In ogni caso la fornitura dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile Tecnico AMET.

I materiali proverranno da località o fabbriche che il Fornitore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Il fornitore si impegna a sostituire una qualsiasi provvista ritenuta non idonea all'impiego dalla Direzione Tecnica AMET con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; la fornitura rifiutata dovrà essere ritirata a cura e spese dello stesso fornitore.

La fornitura dovrà corrispondere ai requisiti minimi fissati nelle rispettive schede tecniche allegate al presente capitolato.

Prima dei pagamenti AMET si riserva di effettuare prove di laboratorio, a spese del Fornitore, allo scopo di controllare che il materiale fornito sia rispondente alle norme tecniche indicate. La non corrispondenza comporterà il declassamento o il rifiuto della partita a cui si riferisce.

#### **Articolo 4 – Luoghi di consegna delle forniture**

Al momento dell'ordine, tutte le forniture dovranno essere rese franco nei luoghi/depositi AMET S.p.a - P.zza Plebiscito, 20

AMET si riserva di poter comunicare eventuali variazioni dei luoghi di consegna della fornitura al momento del singolo ordine, nell'ambito dell'estensione territoriale di propria competenza.

#### **Articolo 5 – Norme tecniche di esecuzione delle forniture**

Ogni singola fornitura dovrà essere ordinata per iscritto dall'Area Amministrativa.

Dovranno essere preventivamente presi accordi, anche telefonici, con il Magazziniere affinché la fornitura avvenga con modalità e tempi strettamente concordati e comunque non in un'unica soluzione, ma nell'arco del periodo di durata del contratto secondo le necessità evidenziate da AMET.

Nell'esecuzione delle forniture il Fornitore dovrà attenersi alle prescrizioni che di seguito vengono riportate, alle migliori regole d'arte, nonché alle disposizioni all'uopo impartite da AMET.

Ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata da bolla di consegna riportante la quantità degli apparecchi forniti.

Le forniture potranno essere richieste anche contemporaneamente da più responsabili di AMET.

Pertanto, il Fornitore dovrà essere organizzato in modo da soddisfare tutte le richieste in contemporanea nei tempi previsti all'articolo 7 del presente capitolato.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di servirsi dell'opera di personale AMET per lo scarico del materiale.

La fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato nell'ordine scritto (anticipato via fax o e-mail) **con un termine massimo di 30 gg. in caso di urgenza (a partire dalla data dell'invio fax o dell'e-mail).**

Per ogni giorno di ritardo della fornitura sarà applicata la penale prevista all'art. 7 del presente atto.

#### **Articolo 6 – Elenco prezzi unitari**

I prezzi offerti dal Fornitore aggiudicatario s'intendono comprensivi di ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico presso luoghi di cui all'articolo 4, nonché ogni altra imposta per Legge a carico del Fornitore.

I prezzi offerti e sotto tutte le condizioni contrattuali, si intendono formulati dal Fornitore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi saranno invariabili per tutto il periodo delle forniture ed indipendenti da ogni e qualsiasi eventualità.

#### **Articolo 7 – Termini di consegna e penalità in caso di ritardo**

Il termine utile per le singole consegne è stabilito in ogni ordine scritto, fermo restando che, nei casi di estrema urgenza, dovrà avvenire entro il termine massimo di **30 gg consecutivi** dalla data dell'ordine.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

#### **Art. 8 - La verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## **Articolo 9 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **Articolo 10 – Pagamento delle fatture**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento su presentazione fattura del fornitore, per le forniture **effettivamente eseguite e comprovate dai documenti accompagnatori**, contabilizzate ai prezzi offerti in fase di gara e delle penali previste nel contratto.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione delle forniture.

## **Articolo 11 – Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima

#### **Articolo 12 – Recesso**

La Società si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato

#### **Articolo 13 – Nuove convenzioni Consip**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le forniture già eseguite

#### **Articolo 14 – Proroga contrattuale**

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.



### **Articolo 15 - Garanzia definitiva**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

### **Articolo 16 - Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

### **Articolo 17 – Danni di forza maggiore**

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il carico, trasporto e scarico della fornitura.

### **Articolo 18 – Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla Società AMET S.p.a e dalla medesima accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti del 30% dell'importo della fornitura e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016

### **Articolo 19 – Disposizione di cui al D.Lgs n. 81 del 2008**

Trattandosi di mera fornitura di materiale giusto quanto previsto dall'art. 26 comma 3bis, del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., non sussiste per AMET l'obbligo di redigere il DUVRI.

### **Articolo 20 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di TRANI.

## Articolo 21 – Disposizioni Antimafia

Il presente appalto è sottoposto alla rigorosa osservanza delle norme previste dalla legge 13/08/2010, n. 136 ed in particolare gli articoli 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) – 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) – 5 (identificazione degli addetti nei cantieri) – 6 (sanzioni).

## Articolo 22 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

## Articolo 23 – Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Società Amet S.p.a ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [amministrativo@pec.ametspa.it](mailto:amministrativo@pec.ametspa.it) tel. 0883/486956, mail [amministrativo@ametspa.it](mailto:amministrativo@ametspa.it), fax.
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società AMET S.p.a implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Salvatore Leggieri

